

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2020

347/2020/A

**NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1126^a riunione del 22 settembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i.;
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la legge 29 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i. (di seguito: legge 196/09), e segnatamente l'articolo 16;
- il decreto – legge 16 maggio 1994, n. 293, “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, con particolare riferimento all'articolo 3 (di seguito: decreto – legge 293/94);
- il decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (di seguito: decreto – legge 95/12), limitatamente all'articolo 5, comma 9, così come successivamente novellato ed integrato dall'articolo 6 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90;
- le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn. 6/2014 e 4/2015, in materia di “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto – legge n. 95/12, come modificato dall'articolo 6 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90” (di seguito: Circolari DFP nn. 6/2014 e 4/2015);
- il decreto – legge 6 dicembre 2011, n.201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto – legge 201/11), con particolare riferimento all'articolo 23ter;
- il d.P.C.m. 23 marzo 2012 recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” (di seguito: legge 147/13);
- il decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito: decreto – legge 66/14);
- la deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito: Regolamento di organizzazione) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA);
- il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell’Autorità, come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione 29 novembre 2018, 618/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 729/2017/A (di seguito: deliberazione 729/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 426/2019/A (di seguito: deliberazione 426/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 532/2019/A, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 244/2020/A, recante la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 245/2020/A, concernente la seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- la nota MEF-RGS Prot. 133750 del 21 luglio 2020, acquisita agli atti dell’Autorità con prot. 23255 di pari data, recante la designazione del rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze in seno all’organo di controllo dell’Autorità;
- il *curriculum vitae* del dott. Roberto Fanelli.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento di organizzazione dell’Autorità dispone, all’articolo 18, comma 1, che il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile sia svolto dal Collegio dei revisori, secondo la disciplina prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia e dal Regolamento di contabilità;
- il Regolamento di contabilità, all’art. 55, comma 1, disciplina la composizione, i requisiti e la durata dell’organo di revisione, prevedendo che “il Presidente e i Membri, nominati con delibera dell’Autorità tra i magistrati della Corte dei conti e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’elenco dei revisori dei conti, o di nomina del Ministero dell’economia e delle finanze secondo la legislazione vigente, durano in carica tre anni dalla data di assunzione dell’incarico e possono essere rinnovati”;

- l'articolo 16, comma 1, della legge 196/09 prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei Collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il numero dei componenti del Collegio dei revisori stesso;
- con deliberazione 729/2017/A – recante la reintegrazione del Collegio dei revisori a seguito delle dimissioni del prof. Giorgio Brunetti, presidente *pro tempore* –, i componenti dell'organo di revisione sono stati individuati nelle persone del dott. Maurizio Delfino (in qualità di Presidente), del dott. Alfredo Roccella (in qualità di Componente) e del dott. Pier Paolo Italia (quale Componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 196/2009);
- con deliberazione 426/2019/A, a seguito delle dimissioni del dott. Maurizio Delfino, il Collegio dei revisori è stato reintegrato ed è stata disposta la nomina del Cons. Alberto Stancanelli in qualità di Presidente, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione del Presidente della Corte dei Conti, e fermi restando gli incarichi già conferiti al dott. Alfredo Roccella e al dott. Pier Paolo Italia con la deliberazione 729/2017/A e la loro rispettiva durata;
- gli incarichi del dott. Alfredo Roccella e del Dott. Pier Paolo Italia sono giunti a naturale scadenza;
- ai sensi dell'articolo 3 del decreto – legge 293/94, gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, non ricostituiti entro i termini di loro scadenza, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- con nota MEF-RGS Prot. 133750 del 21 luglio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato la designazione per il prossimo triennio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 196/2009, della dott.ssa Paola Noce, direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale proprio rappresentante in seno all'organo di controllo dell'Autorità;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- conformemente alle indicazioni interpretative ed applicative contenute nelle Circolari DFP nn. 6/2014 e 4/2015, i conferendi incarichi in seno al Collegio dei Revisori dell'Autorità non ricadono nelle ipotesi di divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto – legge 95/2012 e s.m.i., non rivestendo gli stessi, sulla base delle disposizioni organizzative dell'Autorità, i caratteri di incarichi dirigenziali o direttivi, ovvero di studio e di consulenza o di governo;
- per quanto concerne i compensi spettanti al Presidente e ai Membri del Collegio dei revisori, l'articolo 55, comma 2, del Regolamento di contabilità attribuisce all'Autorità il compito di determinarli;
- l'articolo 23ter, comma 1, del decreto – legge 201/11 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o

retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione”;

- il medesimo articolo 23ter, al comma 2, ha introdotto, inoltre, un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo dei trattamenti prevedendo che “il personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”;
- in applicazione dell'articolo 23ter di cui ai precedenti alinea è intervenuto il d.P.C.m. 23 marzo 2012 che, fissando il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti a carico della finanza pubblica, ha disposto che ai fini del raggiungimento del tetto sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza;
- l'articolo 1, comma 471, della legge 147/13, ha precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 23ter del decreto – legge 201/11, chiarendo che il limite ivi previsto si applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, alle retribuzioni o emolumenti, comunque denominati, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti anche con le autorità amministrative indipendenti;
- l'articolo 13, comma 1, del decreto – legge 66/14, ha infine fissato, a decorrere dal 1 maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali.

RITENUTO CHE:

- fermo restando l'incarico conferito al Cons. Alberto Stancanelli con la deliberazione 426/2019/A, sia opportuno reintegrare la composizione del Collegio dei revisori come prevista dall'articolo 55, comma 1, del Regolamento di contabilità dell'Autorità;
- il dott. Roberto Fanelli, sia in possesso dei requisiti di competenza e di esperienza professionale, per come desumibili anche dal relativo *curriculum vitae*, per l'espletamento dell'incarico di revisore dei conti dell'Autorità;
- sia necessario acquisire l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso la quale il Dott. Roberto Fanelli ricopre attualmente l'incarico di Direttore della Direzione Centrale Legale e Contenzioso

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Contabilità, il Dott. Roberto Fanelli e la Dott.ssa Paola Noce quali Componenti del Collegio dei revisori dell'Autorità che, pertanto, risulta così composto:
 - Cons. Alberto Stancanelli, Presidente,
 - Dott.ssa Paola Noce, Membro,
 - Dott. Roberto Fanelli, Membro;
2. di disporre che l'incarico del Dott. Roberto Fanelli di cui al punto precedente abbia la durata di tre anni a decorrere dalla data dell'atto di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
3. di riconoscere alla Dott.ssa Paola Noce e al Dott. Roberto Fanelli un compenso annuo di euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00), oltre al rimborso delle spese documentate per viaggi e missioni inerenti lo svolgimento dell'incarico in seno al Collegio dei revisori dell'Autorità, per un importo massimo complessivo annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di limite remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti a carico della finanza pubblica ovvero degli ulteriori limiti di legge per i casi di cumulo dei trattamenti;
4. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul titolo I, categoria IV, codice conto U.1.03.02.00.000 sui bilanci di previsione dell'Autorità come di competenza;
5. di dare mandato al Segretario Generale, con il supporto del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini